

CAPITOLATO SPECIALE

ACCORDO QUADRO CON N. 1 OPERATORE ECONOMICO PER

<< Servizi di domiciliazione e sostituzione di udienza dinanzi Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori con sede in Roma ed agli altri organi giurisdizionali sempre con sede in Roma per le controversie nelle quali sia parte il Comune di Firenze - (lotto unico)>>

ART. 1 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

- a)** Il presente accordo quadro, da stipulare con n. 1 operatore economico ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.lgs. 50 del 2016, ha ad oggetto l'affidamento dei servizi di domiciliazione e di sostituzione di udienza per le cause dinanzi la Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori con sede in Roma ed agli altri organi giurisdizionali sempre con sede in Roma, per le controversie nelle quali sia parte il Comune di Firenze.
- b)** Il servizio di domiciliazione, oltre alla domiciliazione in senso stretto, comprende altresì, anche le attività sottoelencate in maniera meramente esemplificativa e non esaustiva:
- Ricezione e ritiro di atti difensivi, documentazione e fascicoli
 - Deposito di atti e documentazione presso le cancellerie dei vari organi giurisdizionali;
 - Ritiro degli atti di controparte e trasmissione degli stessi all'Avvocatura comunale;
 - Accesso agli Uffici UNAEF per notifica atti;
 - Ogni altra attività comunque connessa al contenzioso per il quale il Comune di Firenze si è domiciliato su Roma, ivi compresi accessi alle cancellerie degli organi giurisdizionali per eventuali informazioni e quant'altro occorra per la regolare costituzione in giudizio o per la gestione del contenzioso.
 - Comunicazione all'Avvocatura comunale delle scadenze processuali e dei rinvii di udienza stabiliti dall'Autorità Giudiziaria.
- c)** Il servizio di sostituzione d'udienza comprende anche le seguenti attività elencate in maniera meramente esemplificativa e non esaustiva:
- Studio degli scritti difensivi predisposti dall'Avvocatura Comunale per la singola controversia, nonché eventuale previo confronto con l'avvocato che ha predisposto la difesa nell'interesse dell'Amministrazione per eventuali ulteriori specifiche su punti nodali del contenzioso;
 - Sostituzione, con delega, a tutte le udienze e camere di consiglio fissate per la singola controversia.
 - Comunicazione all'Avvocatura Comunale dei rinvii d'udienza stabiliti alle singole udienze presidiate
 - Tempestiva comunicazione degli esiti dell'udienza e/o Camera di Consiglio e degli eventuali rinvii
- d)** L'attività di studio e di predisposizione degli atti è svolta dall'Avvocatura comunale che si riserva, in ogni caso, la facoltà di domiciliarsi in cancelleria per la singola controversia e di presenziare personalmente alle singole udienze; in tal caso l'aggiudicatario non avrà diritto a nessun corrispettivo.
- e)** L'offerta per il servizio di sostituzione di udienza con ribasso sul prezzo alla base dell'affidamento comprende la partecipazione fino ad un max di 3 (tre) udienze/ camere di

consiglio per ciascuna controversia, così come identificata mediante numero di Ruolo Generale. L'aggiudicatario avrà diritto, per ciascuna udienza ulteriore (superiore alle tre sopra citate), ad un corrispettivo ulteriore pari ad un terzo del prezzo offerto in sede di affidamento per il servizio di sostituzione di udienza.

ART. 2 TIPOLOGIE DI SERVIZI COMPRESI NELL'ACCORDO QUADRO

L'avvocatura Comunale, per ciascuna controversia si riserva la facoltà di scegliere tra le due tipologie di servizio sotto elencate.

- a) **Tipologia 1: Servizio di domiciliazione e sostituzione di udienza:** In questo caso l'aggiudicatario sarà informato tramite email della domiciliazione presso il suo studio per singola causa e, se non riceverà diverso avviso tempestivamente e comunque **entro e non oltre tre giorni prima della data fissata per l'udienza/camera di consiglio**, presidierà all'udienza/camera di consiglio sulla base delle memorie depositate dall'Avvocatura previamente trasmesse tramite email unitamente alla delega dell'avvocato da sostituire. In ogni caso l'Avvocatura si riserva la facoltà di presenziare personalmente a tutte o parte delle udienze/camere di consiglio con comunicazione tempestiva **almeno 3 (tre) giorni prima** della data fissata. Qualora l'Avvocatura presenzi personalmente a tutte le udienze, l'aggiudicatario verrà retribuito soltanto per il servizio di domiciliazione. Nel caso in cui l'Avvocatura presidi personalmente solo a parte delle udienze, l'aggiudicatario avrà diritto all'intero corrispettivo per il servizio di sostituzione di udienza, secondo quanto sopra previsto all'art. 1 comma e).
- b) **Tipologia 2: Esclusivamente servizio di sostituzione di udienza:** Qualora l'Avvocatura si sia costituita personalmente senza usufruire del servizio di domiciliazione, potrà comunque avvalersi del servizio di sostituzione d'udienza per tutte o parte delle udienze/camere di consiglio previste per la singola controversia. In questo caso comunicherà all'aggiudicatario la necessità del servizio di sostituzione d'udienza tempestivamente e comunque **entro e non oltre 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'udienza/camera di consiglio**. Per il corrispettivo del servizio di sostituzione di udienza si applica in ogni caso quanto previsto dall'art. 1 comma e) del presente capitolato.

ART. 3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO ED OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

- a) L'Accordo Quadro disciplina le condizioni generali stabilite in via preventiva degli eventuali futuri contratti applicativi che saranno stipulati durante il periodo di vigenza dell'Accordo relativi ai servizi di domiciliazione e sostituzione d'udienza. Il Comune si riserva, per controversie specifiche ritenute di particolare importanza, di affidare servizi di domiciliazione e sostituzione d'udienza senza ricorrere all'accordo quadro, e senza che l'aggiudicatario dell'accordo possa vantare alcuna pretesa in merito a tali affidamenti.
- b) Con la conclusione dell'Accordo Quadro l'aggiudicatario si obbliga a svolgere i servizi che successivamente gli saranno richiesti entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'Accordo Quadro stesso. L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante nei confronti dell'appaltatore, costituendo

l'Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti attuativi.

Il numero delle prestazioni richieste non è predeterminato ma sarà determinato dalla Direzione Avvocatura in relazione alle concrete esigenze riscontrate nei singoli contratti che saranno di volta in volta stipulati. Pertanto, l'aggiudicatario non avrà diritto ad alcun compenso o risarcimento qualora gli venga richiesto di svolgere servizi per un importo inferiore a quello stimato complessivamente nell'Accordo Quadro.

- c) L'amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui il preventivo presentato non presenti alcun ribasso sul prezzo posto a base dell'affidamento.
- d) I suddetti servizi dovranno essere prestati "a chiamata", secondo le modalità e nei luoghi e tempi specificati nel presente Capitolato e/o nei "contratti attuativi" (o contratti applicativi di appalto).
- e) L'aggiudicatario, con l'affidamento dell'accordo quadro, assume l'obbligo di:
- svolgere l'attività con la diligenza imposta dalla natura della prestazione nel rispetto dei prescritti termini processuali;
 - svolgere personalmente l'incarico assunto con facoltà di avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti ed ausiliari, mettendo a disposizione dell'esecuzione del Servizio di domiciliazione e sostituzione di udienza per l'Amministrazione Comunale di Firenze almeno n. 2 (due) avvocati iscritti all'Albo Cassazionisti;
 - trasmettere tempestivamente all'Avvocatura comunale tutte le informazioni, la documentazione depositata dalla controparte, la copia dei verbali di udienza (se richiesti) e comunque ogni avviso e/o informazione utile per il regolare svolgimento del contenzioso.
 - garantire, nei periodi di chiusura dello Studio o qualora debba assentarsi dallo stesso per qualsiasi ragione o motivo, l'espletamento dei servizi di cui al presente capitolato anche avvalendosi, sotto la propria esclusiva direzione e responsabilità, di sostituti ed ausiliari, dandone tempestiva preventiva comunicazione all'Avvocatura, con puntuale indicazione delle modalità di espletamento della prestazione in tali periodi ed i contatti per la sostituzione in detti periodi. L'Amministrazione comunale non assume alcun obbligo, neppure di carattere economico, nei confronti di eventuali sostituti od ausiliari che rimangono sotto la diretta responsabilità e direzione del professionista.
 - astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi del Comune;
 - rispettare gli obblighi contrattuali assunti con il presente capitolato fino alla pubblicazione del provvedimento che definisce il giudizio per il quale ha reso servizio di domiciliazione e/o sostituzione di udienza, anche qualora la durata del contenzioso sopravvanzasse la durata dell'accordo quadro.

ART. 4 MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI ATTUATIVI

Ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.lgs. 50 del 2016, l'aggiudicazione della procedura avverrà, in favore di n. 1 operatore economico, direttamente

individuato, con il quale verrà stipulato un Accordo Quadro, previa presentazione di preventivo con offerta di **ribasso percentuale sui prezzi posti a base dell'affidamento**, rispettivamente per i servizi di domiciliazione e di sostituzione di udienza. A tal fine l'aggiudicatario presenterà apposito preventivo, secondo le modalità previste nella richiesta di preventivo, offrendo un **ribasso percentuale sull'importo posto a base dell'affidamento** per i due servizi oggetto del presente accordo.

Il prezzo su cui effettuare il ribasso è rispettivamente:

- **per la domiciliazione**, così come definita all'art. 1 comma b), € 100,00(Cento/euro);esclusi IVA e CAP
- **per la sostituzione d'udienza**, così come definita all'art. 1 comma e) del presente capitolato, € 250, 00 (duecentocinquanta/euro)esclusi IVA e CAP;

ART. 5 IMPORTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

- a) I servizi oggetto del presente accordo quadro dovranno essere prestati a richiesta della Direzione Avvocatura durante il periodo di vigenza dell'affidamento, fino a concorrenza dell'importo stimato complessivo dell'accordo quadro, pari a € 55.000,00 (cinquantacinquemila/euro) IVA e CAP escluse. L'importo complessivo dell'accordo quadro comprensivo della dell'eventuale proroga tecnica di cui al comma c), non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno presunto, con la conseguenza che il suo mancato raggiungimento non potrà far sorgere alcuna pretesa in capo all'aggiudicatario. Pertanto l'importo, da considerarsi come massimo spendibile, non è vincolante per l'Amministrazione, che non risponderà nei confronti dell'aggiudicatario in caso di emissione di ordinativi inferiori, costituendo tale importo solo un limite massimo di accettazione degli ordinativi da parte dell'aggiudicatario.
- b) L'accordo quadro stipulato avrà durata pari a 48 mesi dall'aggiudicazione, salvo la conclusione anticipata in caso di esaurimento dell'importo massimo complessivo.
- c) Laddove ne ricorresse l'esigenza, l'aggiudicatario, alla scadenza naturale del contratto, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, si obbliga a concedere una proroga tecnica agli stessi patti e condizioni per ulteriori sei mesi, allo scopo di garantire la continuità del servizio, a semplice richiesta della Direzione Avvocatura, da inoltrarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R. prima della scadenza o all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata in sede di offerta.
- d) In tale arco temporale, la Direzione Avvocatura potrà utilizzare l'Accordo Quadro effettuando ordinativi di esecuzione del servizio che conterranno specifiche richieste dei servizi indicati all'art. 1.
- e) Il corrispettivo forfettario e omnicomprensivo (ossia comprensivo oltre che dei compensi anche delle spese generali) per l'intera causa verrà calcolato applicando all'importo a base dell'affidamento la percentuale di ribasso offerta dall'aggiudicatario in sede di preventivo, oltre IVA e CAP nei termini di legge. Saranno corrisposte in via

aggiuntiva, a titolo di rimborso e previa presentazione di apposita documentazione giustificativa, eventuali spese vive anticipate dall'aggiudicatario, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, spese ritiro atti, copie e spese di spedizione,.

ART. 6 DISPOSIZIONI NORMATIVE

I rapporti contrattuali derivanti dall'affidamento del presente accordo quadro sono regolati dalla richiesta di preventivo, dal preventivo formulato dall'aggiudicatario nel modulo A, dal capitolato e dalla lettera di affidamento dell'accordo.

I rapporti contrattuali derivanti dall'affidamento degli appalti attuativi sono regolati oltre che dagli atti sopra citati, anche dalle comunicazioni con le quali la Direzione Avvocatura procederà ad affidare i servizi per le singole controversie e dalle determinazioni dirigenziali con le quali verranno effettuati i singoli appalti attuativi che potranno fare riferimento anche a gruppi di controversie di cui è parte l'Amministrazione Comunale di Firenze, incardinate dinanzi ad Autorità Giurisdizionali con sede in Roma in un determinato periodo di tempo.

ART. 7 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Capitolato, l'aggiudicatario dovrà eseguire i servizi oggetto di affidamento pienamente e correttamente, con la massima cura e diligenza, utilizzando mezzi, attrezzature e personale aventi le caratteristiche indicate nel presente capitolato, seguendo comunque le indicazioni che saranno fornite dalla Direzione Avvocatura.

La Direzione Avvocatura, mediante l'appalto attuativo (ordinativo) affiderà i servizi di domiciliazione e sostituzione di udienza.

ART. 8 CAUZIONE

L'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fideiussoria nella misura prevista dall'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50 del 2016, ferma restando l'applicabilità delle eventuali riduzioni previste all'art. 93, comma 7 del D.Lgs 50 del 2016.

La garanzia fideiussoria verrà costituita sulla base dell'importo stimato massimo di cui all'art. 5 al netto di IVA e CAP e deve avere validità fino alla scadenza dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti applicativi /ordinativi di appalto.

ART. 9 – FATTURAZIONE e PAGAMENTI

La Direzione Avvocatura liquiderà l'importo dovuto, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, subordinatamente all'accertamento della regolare esecuzione e degli altri adempimenti previsti per legge, tra i quali la verifica di regolarità del DURC.

La fattura verrà emessa al termine della controversia, **ovvero dopo il deposito e la trasmissione alla Direzione Avvocatura della relativa sentenza.**

Il pagamento sarà eseguito solo sulla base delle servizi effettivamente forniti dall'aggiudicatario.

Nel caso in cui la fattura risulti non regolare o non completa della documentazione obbligatoria o non vengano comunicati i dati e le informazioni previste, i termini di pagamento si intendono sospesi.

Il Comune non eseguirà alcun pagamento all'aggiudicatario in pendenza delle comunicazioni necessarie a definire l'accertamento di eventuali inadempienze.

Le fatture dovranno essere gestite in modalità elettronica in applicazione dell'art. 25 della D.L. 66/2014 conv. con Legge 89/2014.

Le fatture dovranno indicare il codice CIG , lo SMART CIG (quest'ultimo acquisito dalla Direzione Avvocatura e comunicato all'aggiudicatario in sede di contratto attuativo), nonché il numero di ruolo generale delle singole controversie .

ART. 10 - TRACCIABILITA'

Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a comunicare le coordinate del conto corrente postale/bancario dedicato, anche in maniera non esclusiva, ai pagamenti dei corrispettivi del presente accordo quadro, nonché i nominativi dei soggetti incaricati ad operare sul conto corrente stesso. Nel caso di violazioni alle norme sulla tracciabilità si applicano le conseguenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010

Il Comune di Firenze non eseguirà alcun pagamento all'aggiudicatario in pendenza della comunicazione dei dati sopra indicati; di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

ART. 11 - RECESSO UNILATERALE

L'Amministrazione comunale si riserva, in ogni momento, la facoltà di recedere dall'accordo quadro per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dandone comunicazione al contraente con un preavviso di almeno 15 giorni.

In caso di recesso dell'Amministrazione l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente svolte e documentate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando ora per allora, a qualsiasi pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

ART 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere, in tutto od in parte, il contratto a terzi.

ART. 13 – PENALI

- a) In tutti i casi di inosservanza degli obblighi prestazionali previsti nel presente capitolato sarà applicata, previa contestazione, una penale pari a 100 € (centoeuro/00) per singola violazione, salvo risarcimento ulteriori danni.
- b) Il Dirigente competente, valutata la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dall'aggiudicatario, potrà stabilire discrezionalmente di non applicare la suddetta penale qualora sia accertato che l'inadempimento risulti di lieve entità e non abbia comportato danni per l'Amministrazione.

Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull'importo delle fatture con emissione da parte dell'aggiudicatario di note di credito sulle stesse per un importo pari alle penalità irrogate.

c) Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all'applicazione delle penali devono essere contestati dalla Stazione appaltante all'aggiudicatario mediante e-mail e/o PEC. In tal caso, l'Aggiudicatario deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni alla Stazione appaltante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano accoglibili ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, la Stazione appaltante potrà applicare all'aggiudicatario le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento e per tutta la durata dello stesso.

d) La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

e) L'aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della Stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART 14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'aggiudicatario, in qualità di professionista singolo e associato, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza in ragione dell'esecuzione della prestazione ed assume l'obbligo di osservare e di far osservare (in caso di ausiliari e/o sostituti) le disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento GDPR 679/2016.

In particolare ha l'obbligo di:

- utilizzare i dati di cui entra in possesso in ragione dell'esecuzione della prestazione, solo per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto, con divieto di qualsiasi altra utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, nonché il rischio di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto dell'art. 31 del D.Lgs n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 ;
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste agli artt. 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. 196/2003 Regolamento GDPR 679/2016, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'art. 31, analiticamente specificate nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza".

L'aggiudicatario, titolare e legale rappresentate dello Studio Legale assume gli obblighi quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali per l'esecuzione del presente accordo quadro e, prima dell'inizio effettivo del servizio, verrà nominato "Titolare del trattamento dei dati personali" con separato atto dell'Amministrazione.

ART. 15 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative al presente accordo quadro e qualsiasi spesa fiscale sono a carico dell'aggiudicatario, ivi comprese le eventuali spese per la registrazione. Sono altresì a carico dell'aggiudicatario le eventuali spese di bollo relative agli appalti attuativi.

ART. 16 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie comunque relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia dell'accordo quadro e degli appalti attuativi è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Firenze.

Ai sensi dell'art. 209, comma 2 del DLgs 50 del 2016, si dà atto che l'Accordo Quadro non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente Capitolato e dall'Accordo Quadro. Ai sensi dello stesso comma 1 -bis è vietato in ogni caso il compromesso.